



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN	IL SEGRETARIO
Proc. 05/20	26.11.2020	37/20	SEGRETERIA n. 23/12/2020	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, in viale XX Settembre n. 20, in data 18 febbraio 2020, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi Pamphili	Presidente relatore
Avv. Irene La Mendola	Componente
Avv. Angelo De Crescenzo	Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli	Segretario
----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

NEL PROCEDIMENTO N. Ruolo 5/20 contro:

il signor Oisin Murphy, nato in Irlanda, residente nel Regno Unito ed elettivamente domiciliato in Varese, via Speri della Chiesa Jemoli, 18, presso lo Studio del suo difensore avv. Valentina Meroni,

APPELLANTE

avverso la decisione n. 104/2019, pronunciata dalla Commissione di disciplina di prima istanza depositata in data 4 giugno 2019 con la quale, accertata la violazione dell'art. X, lettera C del Regolamento delle corse ex Jockey Club, per avere l'appellante partecipato, in data 21 ottobre 2018, presso l'Ippodromo di Milano, al Gran Criterium, montando il cavallo Quest The Moon, ed al Gran Premio Jockey Club montando il cavallo Night Music, nonostante fosse iscritto nella forfait list, gli era

comminata la sanzione di Euro 1.000,00 ed era disposto il distanziamento totale dei cavalli dagli ordini di arrivo.

FATTO

Il Procuratore della disciplina con atto di incolpazione del 18 gennaio 2019 deferiva il signor Oisin Murphy, fantino con patente britannica, innanzi la Commissione di disciplina di prima istanza per aver partecipato, in data 21 ottobre 2018, presso l'Ippodromo di Milano, alla corsa Gran Criterium, montando il cavallo Quest The Moon ed alla corsa Gran Premio Jockey Club montando il cavallo Night Music, nonostante fosse iscritto alla lista dei pagamenti insoddisfatti.

All'udienza del 20 maggio 2019, assenti sia l'incolpato sia il Procuratore della disciplina la Commissione di disciplina di prima istanza, ritenendo l'addebito documentato in atti, applicava al medesimo la sanzione della multa di Euro 1000,00 e disponeva il distanziamento totale dei cavalli dagli ordini di arrivo delle corse cui aveva partecipato.

Avverso tale provvedimento insorgeva la Scuderia Stall Salzburg, proprietaria dei cavalli distanziati, a ministero dell'avv. Regener del Foro di Monaco di Baviera il quale, affermando di ricorrere anche nell'interesse del fantino sanzionato, denunciava sostanzialmente la mancata conoscenza dell'addebito. Invitato, l'avv. Regener, a regolarizzare il ricorso mediante la produzione della delega del fantino ed il versamento del deposito, il medesimo avv. Regener, eseguito il deposito, comunicava di essere stato sostituito nella difesa di entrambi dall'avv. Valentina Meroni del Foro di Varese. Quest'ultima, previo accesso agli atti del procedimento, proponeva appello avverso la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza, depositando due distinti ricorsi, uno nell'interesse del fantino e l'altro nell'interesse della Scuderia, deducendo, in estrema sintesi, che (i) nessuna comunicazione dell'avvio del procedimento di primo grado era stata data al fantino o alla scuderia i quali, venivano a conoscenza degli atti solo a seguito dell'istanza di accesso evasa dal Mipaaf in data 4 febbraio 2020, che (ii) la comunicazione di posta elettronica inviata all'indirizzo info@britishhorseracing.com non era rivolta al fantino, non era mai stata dallo stesso ricevuta e non era neppure suscettibile di essere ricevuta, che (iii) il fantino non aveva neppure ricevuto alcuna valida notificazione del provvedimento gravato e che (iv) la decisione era, comunque, erronea in quanto non era stato rispettato il procedimento previo all'iscrizione del signor Murphy nella forfait list.

Tanto dedotto concludeva per l'annullamento della decisione della Commissione di disciplina di prima istanza.

All'udienza di discussione, in data 26 novembre 2020, il Procuratore della disciplina, rilevata la regolarità del procedimento ed il fondamento degli addebiti ed eccepito il difetto di rappresentanza in capo al difensore dell'appellante, per l'assenza di prova circa la sua presenza in Italia al momento del rilascio della procura, concludeva per il respingimento dell'appello depositando motivate conclusioni scritte; anche il difensore dell'appellante, sostituito in udienza dall'avv. Michele Foniciello, precisato che la procura era stata rilasciata in territorio italiano, evidenziava come i difetti di comunicazione e notifica denunciati costituissero violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 della CEDU precisando, altresì, che in mancanza delle notificazioni, del provvedimento e della iscrizione alla forfait list, il ricorso doveva ritenersi tempestivamente proposto con riferimento al tempo dell'evasione dell'istanza di accesso agli atti presentata e concludeva per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Occorre preliminarmente escludere il fondamento dell'eccepito difetto di procura in capo al difensore dell'appellante. Infatti, *"quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi intervenuti nel territorio dello Stato, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità"* (Cass. S.U. n. 11549/98).

Possono poi esaminarsi congiuntamente il motivo di gravame che investe la decisione di primo grado, per la dedotta nullità della comunicazione della fissazione dell'udienza e della decisione e l'eccezione di intempestività del ricorso formulata dal Procuratore della Disciplina.

Il motivo è infondato e reciprocamente risulta fondata l'eccezione di intempestività del ricorso proposta dal Procuratore della disciplina.

Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento delle corse ex Jockey Club, i fantini stranieri sottoscrivono, prima di essere ammessi a correre in Italia, una dichiarazione con la dichiarano di essere in possesso di patente (nel caso in esame di licenza rilasciata dalla British Horseracing Authority del Regno Unito) e formulano impegno a sottomettersi incondizionatamente al Regolamento ed alle disposizioni emanate dalle

Autorità Ippiche riconosciute nel paese dove montano e ad accettarne i provvedimenti disciplinari.

L'art. 3 bis del Regolamento delle corse ex Jockey Club, come modificato con determinazione n. 216 del 7/11/2012, recita: *“Le comunicazioni da parte dell’Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti (sottoposti al presente Regolamento, n.d.a.) al recapito dagli stessi indicato (indirizzo Pec o e-mail) nell’istanza di autorizzazione allo svolgimento di un’attività nel settore (...). Nel caso in cui l’indirizzo PEC, indirizzo e-mail e le successive variazioni degli stessi non vengano comunicate, la pubblicazione sul sito dell’Amministrazione vale come notifica tutti gli effetti”*.

Deve, quindi, in primo luogo evidenziarsi come il signor Murphy ometteva di comunicare al MIPAAF qualsivoglia proprio recapito: in conseguenza di tale omissione, il MIPAAF, in accordo con la pluridecennale prassi che regola i rapporti con le Autorità ippiche straniere ha comunicato alla British Horseracing Authority all’unico indirizzo di posta elettronica reso disponibile dalla detta Autorità, sia il deferimento sia la pronuncia della decisione della Commissione di disciplina di prima istanza.

Il ricorso risulta, peraltro, infondato anche nel merito, atteso che la sanzione, incontestata, che aveva originato l’iscrizione nella forfait list, era stata comunicata al signor Murphy (quantomeno mediante l’affissione del provvedimento nella bacheca dell’Ippodromo, il giorno della corsa, ai sensi degli artt. 154 e 215 del Regolamento delle corse ex Jockey Club), mentre e più significativamente, l’iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti, la cd. Forfait list, era pronunciata con DM n. 89184 del 7 dicembre 2017 ed era pubblicata nella sezione Pubblicità legale del portale Mipaaf dedicato all’ippica.

Se, da un lato, tale pubblicazione, rendeva legalmente nota al Murphy, che aveva accettato il Regolamento delle corse, l’iscrizione nella forfait list, da altro lato, non può dubitarsi il signor Murphy abbia partecipato, in data 21 ottobre 2018, al Gran Criterium e al Gran Premio Jockey Club consapevole di non aver eseguito il pagamento la sanzione comminatagli nel 2016.

Infine, deve escludersi che rientri nella competenza di questa Commissione la verifica circa la correttezza del procedimento che aveva condotto all’iscrizione dell’appellante della forfait list: iscrizione di cui, avvenuta in forza di un decreto ministeriale, la Commissione non può che prendere atto.

Conclusivamente il signor Oisin Murphy ha contravvenuto all'art. X, lettera C), del Regolamento delle corse ex Jockey Club partecipando ad una corsa pur essendo iscritto nella lista dei pagamenti insoddisfatti, a nulla rilevando il fatto, autonomamente censurabile, che la Società di corse abbia consentito la sua partecipazione, costituendo tale circostanza una eventualmente ulteriore violazione del regolamento de da parte della Società di corse ma non un esimente della responsabilità del signor Murphy che la multa non aveva mai pagato e che non può sottrarsi agli effetti della propria iscrizione nella forfait list che gli era legalmente nota.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la sentenza gravata confermata.

PQM

La Commissione respinge l'appello proposto dal signor Oisin MURPHY avverso la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza n. 104/2019, del 20 maggio 2019 che conferma e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Roma, 26 novembre 2020

Il Presidente estensore
avv. Luigi Pamphili (*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

N. RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN	IL SEGRETARIO
Proc. 06/20	26.11.2020	38/20	SEGRETERIA IL 23/12/2020	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, in viale XX Settembre n. 20, in data 18 febbraio 2020, con l'intervento dei Signori:

Avv. Luigi Pamphili	Presidente relatore
Avv. Irene La Mendola	Componente
Avv. Angelo De Crescenzo	Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli	Segretario
----------------------	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

NEL PROCEDIMENTO N. Ruolo 6/20 promosso dal
il signor Hans-Gerd Wernicke proprietario della Scuderia Stall Salzburg con sede in
Germania ed elettivamente domiciliato in Varese, via Speri della Chiesa Jemoli, 18,
presso lo Studio del suo difensore avv. Valentina Meroni,

APPELLANTE

avverso la decisione n. 104/2019, pronunciata dalla Commissione di disciplina di
prima istanza depositata in data 4 giugno 2019 con la quale, accertata la violazione
dell'art. X, lettera C del Regolamento delle corse ex Jockey Club, per avere, il
fantino signor Oisin Murphy, partecipato, in data 21 ottobre 2018, presso l'Ippodromo
di Milano, al Gran Criterium, montando il cavallo Quest The Moon, ed al Gran Premio
Jockey Club montando il cavallo Night Music, nonostante fosse iscritto nella forfait

list, gli era comminata la sanzione di Euro 1.000,00 ed era disposto il distanziamento totale dei cavalli, di proprietà della scuderia ricorrente, dagli ordini di arrivo.

FATTO

Il Procuratore della disciplina con atto di incolpazione del 18 gennaio 2019 deferiva il signor Oisin Murphy, fantino con patente britannica, innanzi la Commissione di disciplina di prima istanza per aver partecipato, in data 21 ottobre 2018, presso l'Ippodromo di Milano, alla corsa Gran Criterium, montando il cavallo Quest The Moon ed alla corsa Gran Premio Jockey Club montando il cavallo Night Music, nonostante fosse iscritto alla lista dei pagamenti insoddisfatti.

All'udienza del 20 maggio 2019, assenti sia l'incolpato sia il Procuratore della disciplina la Commissione di disciplina di prima istanza, ritenendo l'addebito documentato in atti, applicava al medesimo la sanzione della multa di Euro 1000,00 e disponeva il distanziamento totale dei cavalli dagli ordini di arrivo delle corse cui il fantino aveva partecipato.

Avverso tale provvedimento insorgeva la Scuderia Stall Salzburg, proprietaria dei cavalli distanziati, a ministero dell'avv. Regener del Foro di Monaco di Baviera il quale denunciava sostanzialmente la mancata conoscenza dell'addebito. Su sollecito della Segreteria della Commissione, successivamente, l'avv. Regener regolarizzava il ricorso mediante il versamento del prescritto deposito e comunicava di essere stato sostituito nella difesa dell'appellante (e del fantino) dall'avv. Valentina Meroni del Foro di Varese. Quest'ultima, previo accesso agli atti del procedimento, proponeva appello avverso la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza, depositando due distinti ricorsi, uno nell'interesse del fantino e l'altro nell'interesse della Scuderia, deducendo, in estrema sintesi, che (i) nessuna comunicazione dell'avvio del procedimento di primo grado era stata data al fantino o alla scuderia i quali, venivano a conoscenza degli atti solo a seguito dell'istanza di accesso evasa dal Mipaaf in data 4 febbraio 2020, che (ii) la comunicazione di posta elettronica inviata all'indirizzo info@britishhorseracing.com non era rivolta al fantino non era mai stata dallo stesso ricevuta e non era neppure suscettibile di essere ricevuta, che (iii) né il fantino né la Scuderia avevano ricevuto alcuna valida notificazione del provvedimento gravato e che (iv) la decisione era, comunque, erronea in quanto non era stato rispettato il procedimento previo all'iscrizione del signor Murphy nella forfait list.

Tanto dedotto concludeva per l'annullamento della decisione della Commissione di disciplina di prima istanza.

All'udienza di discussione, in data 26 novembre 2020, il Procuratore della disciplina, rilevata la regolarità del procedimento ed il fondamento degli addebiti ed eccepito il difetto di rappresentanza in capo al difensore dell'appellante, per l'assenza di prova circa la sua presenza in Italia al momento del rilascio della procura, concludeva per il respingimento dell'appello depositando motivate conclusioni scritte; anche il difensore dell'appellante, sostituito in udienza dall'avv. Michele Foniciello, precisato che la procura era stata rilasciata in territorio italiano, evidenziava come i difetti di comunicazione e notifica denunciati costituissero violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 della CEDU precisando, altresì, che in mancanza delle notificazioni, del provvedimento e della iscrizione alla forfait list, il ricorso doveva ritenersi tempestivamente proposto con riferimento al tempo dell'evasione dell'istanza di accesso agli atti presentata e concludeva per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Occorre preliminarmente escludere il fondamento dell'eccepito difetto di procura in capo al difensore dell'appellante. Infatti, *"quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi intervenuti nel territorio dello Stato, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità"* (Cass. S.U. n. 11549/98).

Occorre poi considerare che né il Regolamento delle corse né le Norme di procedura disciplinare prevedono la comunicazione di alcunché alla Scuderia proprietaria dei cavalli distanziati dall'ordine di arrivo in conseguenza di sanzione applicata al fantino che li aveva montati. Il distanziamento, infatti non è una sanzione disciplinare bensì la mera conseguenza della sanzione applicata per il comportamento in corsa del fantino o, come nella fattispecie all'esame della Commissione, per la illegittima partecipazione stessa, del fantino che li montava. Il procedimento innanzi la Commissione di Disciplina di prima istanza, era rivolto esclusivamente all'accertamento della eventuale responsabilità disciplinare del fantino Oisin Murphy, che, innanzi ad essa, rivestiva la posizione di incolpato e non della Scuderia, alla quale nessun addebito era direttamente mosso.

Questa Commissione ha, peraltro, già ritenuto ammissibile, in altre occasioni, l'appello proposto dalle Scuderie avverso provvedimenti che, sanzionando fantini o guidatori avevano danneggiato anche i proprietari dei cavalli in quanto distanziati dall'ordine di arrivo, se rivolte a contestare, come nel caso in esame, la responsabilità disciplinare dalla cui affermazione il distanziamento derivava.

Deve tuttavia osservarsi come l'appello proposto dal signor Hans-Gerd Wernicke risulti di tenore pressoché identico a quello proposto autonomamente dal fantino signor Oisin Murphy che la Commissione, con decisione in pari data, ha respinto con la seguente motivazione.

“Possono poi esaminarsi congiuntamente il motivo di gravame che investe la decisione di primo grado, per la dedotta nullità della comunicazione della fissazione dell'udienza e della decisione e l'eccezione di intempestività del ricorso formulata dal Procuratore della Disciplina.

Il motivo è infondato e reciprocamente risulta fondata l'eccezione di intempestività del ricorso proposta dal Procuratore della disciplina.

Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento delle corse ex Jockey Club, i fantini stranieri sottoscrivono, prima di essere ammessi a correre in Italia, una dichiarazione con la dichiarano di essere in possesso di patente (nel caso in esame di licenza rilasciata dalla British Horseracing Authority del Regno Unito) e formulano impegno a sottomettersi incondizionatamente al Regolamento ed alle disposizioni emanate dalle Autorità Ippiche riconosciute nel paese dove montano e ad accettarne i provvedimenti disciplinari.

L'art. 3 bis del Regolamento delle corse ex Jockey Club, come modificato con determinazione n. 216 del 7/11/2012, recita: “Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti (sottoposti al presente Regolamento, n.d.a.) al recapito dagli stessi indicato (indirizzo Pec o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore (...). Nel caso in cui l'indirizzo PEC, indirizzo e-mail e le successive variazioni degli stessi non vengano comunicate, la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica tutti gli effetti”.

Deve, quindi, in primo luogo evidenziarsi come il signor Murphy ometteva di comunicare al MIPAAF qualsivoglia proprio recapito: in conseguenza di tale omissione, il MIPAAF, in accordo con la pluridecennale prassi che regola i rapporti con le Autorità ippiche straniere ha comunicato alla British Horseracing Authority all'unico indirizzo di posta elettronica reso disponibile dalla detta Autorità, sia il

deferimento sia la pronuncia della decisione della Commissione di disciplina di prima istanza.

Il ricorso risulta, peraltro, infondato anche nel merito, atteso che la sanzione, incontestata, che aveva originato l'iscrizione nella forfait list, era stata comunicata al signor Murphy (quantomeno mediante l'affissione del provvedimento nella bacheca dell'Ippodromo, il giorno della corsa, ai sensi degli artt. 154 e 215 del Regolamento delle corse ex Jockey Club), mentre e più significativamente, l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti, la cd. Forfait list, era pronunciata con DM n. 89184 del 7 dicembre 2017 ed era pubblicata nella sezione Pubblicità legale del portale Mipaaf dedicato all'ippica.

Se, da un lato, tale pubblicazione, rendeva legalmente nota al Murphy, che aveva accettato il Regolamento delle corse, l'iscrizione nella forfait list, da altro lato, non può dubitarsi il signor Murphy abbia partecipato, in data 21 ottobre 2018, al Gran Criterium e al Gran Premio Jockey Club consapevole di non aver eseguito il pagamento la sanzione comminatagli nel 2016.

Infine, deve escludersi che rientri nella competenza di questa Commissione la verifica circa la correttezza del procedimento che aveva condotto all'iscrizione dell'appellante della forfait list: iscrizione di cui, avvenuta in forza di un decreto ministeriale, la Commissione non può che prendere atto.

Conclusivamente il signor Oisin Murphy ha contravvenuto all'art. X, lettera C), del Regolamento delle corse ex Jockey Club partecipando ad una corsa pur essendo iscritto nella lista dei pagamenti insoddisfatti, a nulla rilevando il fatto, autonomamente censurabile, che la Società di corse abbia consentito la sua partecipazione, costituendo tale circostanza una eventualmente ulteriore violazione del regolamento de da parte della Società di corse ma non un esimente della responsabilità del signor Murphy che la multa non aveva mai pagato e che non può sottrarsi agli effetti della propria iscrizione nella forfait list che gli era legalmente nota.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la sentenza gravata confermata.”

La Commissione non ha motivo di discostarsi da quanto così già motivato.

Ritiene, infine, la Commissione che, in mancanza di previsioni regolamentari che consentano di rimettere, in ipotesi, l'affare al primo giudice e dell'effetto devolutivo del gravame, risulti assorbita dalla decisione nel merito anche la possibile autonoma

necessità di delibare la tempestività del ricorso promosso dal signor Hans-Gerd Wernicke sotto profili diversi da quelli sopra esaminati.

Il ricorso deve, perciò, essere respinto e la decisione gravata nuovamente confermata.

PQM

La Commissione respinge l'appello proposto dal signor Hans-Gerd Wernicke, proprietario della Scuderia Stall Salzburg, avverso la decisione della Commissione di disciplina di prima istanza n. 104/2019, del 20 maggio 2019, che conferma e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Roma, 26 novembre 2020\

Il Presidente estensore
avv. Luigi Pamphili (*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (codice dell'amministrazione digitale)